INDICE

Art. 1	Presupposto della TARI		
Art. 2	Soggetti passivi della TARI		
Art. 3	Locali e aree scoperte soggette alla TARI		
Art. 4	Locali ed aree escluse dalla TARI		
Art.5	Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico		
Art. 6	Esclusione per produzione di rifiuti speciali e /o pericolosi		
Art. 7	Commisurazione della superficie tassabile		
Art. 8	Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti		
Art. 9	Piano Finanziario		
Art. 10	Determinazione della tariffa TARI		
Art. 11	Periodi di applicazione della TARI		
Art.12	Tariffa TARI per le Utenze Domestiche		
Art.13	Utenze Domestiche – Determinazione del numero degli occupanti		
Art.14	Tariffa TARI per le Utenze non Domestiche		
Art.15	Classificazione delle Utenze non Domestiche		
Art.16	Istituzioni Scolastiche Statali		
Art. 17	TARI Giornaliera		
Art. 18	Tributo Provinciale		
Art. 19	Riduzioni per le Utenze Domestiche		
Art. 20	Agevolazioni fiscali a carattere sociale per le utenze domestiche		
Art. 21	Riduzioni per le Utenze non Domestiche		
Art. 21BIS	Scalta par il conforimento dei rifiuti urbani prodetti della Utanza pan		
	Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico		
rt 22	Esenzioni Utenze non Domestiche		
rt. 22 Art. 23	Esenzioni Utenze non Domestiche Finanziamento delle agevolazioni fiscali		
Art. 23	Finanziamento delle agevolazioni fiscali		
Art. 23 Art. 24	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune		
Art. 23 Art. 24 Art. 25	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi Importi minimi		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi Importi minimi Disposizioni transitorie		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi Importi minimi Disposizioni transitorie Norme di rinvio		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi Importi minimi Disposizioni transitorie Norme di rinvio Entrata in vigore		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi Importi minimi Disposizioni transitorie Norme di rinvio Entrata in vigore Disposizioni per l'anno 2020		
Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Allegato 1	Finanziamento delle agevolazioni fiscali Onere a carico del Comune Zone non servite Mancato svolgimento del servizio Cumulo di riduzioni e decorrenza Obbligo di dichiarazione Contenuto e presentazione della dichiarazione Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo Accertamento Sanzioni Interessi Riscossione Rimborsi Importi minimi Disposizioni transitorie Norme di rinvio Entrata in vigore Disposizioni per l'anno 2020 Categorie per la classificazione delle utenze		

TESTO VECCHIO

ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI

- 1. suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. assimilati.
- 2. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso della detenzione 0 dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

ART. 3 **LOCALI E AREE SCOPERTE** SOGGETTE ALLA TARI

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Sono altresì soggette alla TARI 2. tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili produrre di rifiuti assimilati agli urbani.

ART. 6 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE** RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al

TESTO NUOVO

ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI

Il presupposto della TARI è il 1. Il presupposto della TARI è il possesso o possesso o la detenzione a qualsiasi la detenzione a qualsiasi titolo di locali e/o titolo di locali e/o aree scoperte aree scoperte operative a qualunque uso operative a qualunque uso adibiti, adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. e

2. INVARIATO

ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. e assimilati.
- 2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani.

ART. 6 **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE** RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1.Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti

spese i relativi produttori, vigente.

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a speciali al cui smaltimento sono tenuti a a provvedere a proprie spese i relativi condizione che ne dimostrino l'avvenuto produttori, a condizione che ne dimostrino trattamento in conformità alla normativa l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicultura, della pesca, delle fosse compresi i fanghi settiche. ivi depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi dal destinazioni diverse reparto lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

- Qualora sia documentata, nella stessa 2. 2. superficie, una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani con speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico е non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella :
 - Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti **assimilati agli** urbani con speciali e/o pericolosi o di comunque non conferibili al servizio pubblico е non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa o comunque, risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell'attività esercitata, superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento	Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
Cat. 9 e cat. 10 (ospedali-case di cura e riposo)	50%	Cat. 9 e cat. 10 (ospedali-case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%	Altre attività	30%

- Per fruire dell'esclusione prevista dal 3. 3. devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o
- Al fine di ottenere la detassazione della comma precedente, gli interessati superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono presentare la dichiarazione, il termine entro

di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale,commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,assimilati agli urbani,speciali,pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.

dall'art. 29 del presente Regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione l'interessato deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali (distinti per codice E.E.R) in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori specializzati.

 b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice C.E.R, allegando la documentazione attestante lo smaltimento degli stessi tramite soggetto autorizzato.

Se tale documentazione non venisse prodotta la tassa rifiuti dovuta verrà recuperata maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Qualora dal controllo della documentazione presentata risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, verrà recuperata la sola tassa rifiuti con gli interessi secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. In attuazione dell'art. 1 comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/99 con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria DPR 158/99

b) ABROGATO

4. ABROGATO

20	
21	

5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. esclusi Restano. pertanto, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono destinati collegati, 0 alla commercializzazione, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.

Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 6. 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime merci funzionalmente esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Tali superfici verificate da personale saranno incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della che effettuerà tassa un sopralluogo previa autorizzazione.

 Sono produttivi di rifiuti speciali, oltre alle aree di lavorazione industriale, anche le superfici destinate ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di lavorazione.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano. pertanto. esclusi detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, O destinati alla commercializzazione. alla \circ successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti produzione esclusiva speciali.

Al fine dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Nel caso dei dovrà magazzini, adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal **produttivo**. Tali superfici processo potranno essere verificate da dal personale incaricato soggetto Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

Art. 7 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- Fino all'attuazione delle disposizioni 1. 1. di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013. la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI costituita da quella è calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte а realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la civica numerazione interna esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013. La superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto

- gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa **a mezzo un** sopralluogo previa autorizzazione.
- 7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con il soggetto gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

Art. 7 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 dellaLegge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani -e assimilati.

- criterio, il Comune provvederà comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
- 3. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte operative la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
- 4. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate e/o 4 INVARIATO accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA1 e TARES).
- La superficie calpestabile di cui ai 5. INVARIATO 5. commi 1 e 2 del presente articolo è determinata, per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.
- 6. La superficie complessiva è arrotondata 6. INVARIATO al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadrato inferiore.

ART. 8 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

- da garantire la copertura integrale rifiuti urbani ed assimilati.
- 2. In particolare il tributo deve garantire 2. INVARIATO la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003. n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del 3. INVARIATO servizio si fa riferimento a quanto

3. INVARIATO

ART. 8 **COPERTURA DEI COSTI DEL** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del dei costi del servizio di gestione dei servizio di gestione dei rifiuti urbani. ed assimilati.

previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità regolazione per dell'energia, ambiente reti (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

- 4. Nella determinazione dei costi del 4. INVARIATO servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie produttori, spese i relativi comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del 5. INVARIATO servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

- 1. La TARI è corrisposta in base alle 1. INVARIATO tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. Le tariffe della TARI sono determinate, 2. INVARIATO sulla base del Piano Finanziario, con

6. INVARIATO

7.I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine dalle fissato norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

- 3. Le tariffe della TARI sono determinata 3. Le tariffe della TARI sono determinata in in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
- sono articolate in utenze 4. **INVARIATO** 4. Le tariffe domestiche e utenze non domestiche. quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
- 5. Le tariffe della TARI si compongono di 5. INVARIATO una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 6. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999. assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.

- modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.

6. INVARIATO

ART. 13

UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

- 1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in :
 - a. <u>Utenza principale</u>: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
 - b. <u>Utenza secondaria:</u> non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;
 - c. <u>Utenza a disposizione:</u> di proprietà del soggetto passivo della tassa.
 Per tali utenze come numero

dei componenti è considerato:
- per i residenti nel Comune
di Verona quello dell'utenza
principale;

- per i residenti in altro Comune quello riportato nella scheda anagrafica del Comune di residenza del soggetto o in mancanza quello di 3 unità.
- 1. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI. individuato nel numero dei soggetti prescindere conviventi, dall'esistenza dei vincoli di parentela o dagli affinità. risultanti elenchi dell'anagrafe del Comune di Verona, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
- Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per

ART. 13 UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. INVARIATO

2. INVARIATO

- le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.
- Sono considerati presenti nel nucleo anche familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di prestata fuori dal territorio studio comunale, nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, persona assente non considerata fine della al determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza adequatamente documentata.

Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione.

- 5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di 3 unità.
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
- 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi ogob aver trasferito residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o in sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato. previa presentazione di documentazione, in 1 unità.
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

ART. 17 TARI GIORNALIERA

- 1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
- Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
- 3. La tariffa della TARI è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica per ciascun metro quadrato di occupazione e maggiorata del 100%.
- 4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa

occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per tale fattispecie è dovuta sia la dichiarazione originaria che le dichiarazioni di variazione del numero dei componenti del nucleo all'interno dell'unità immobiliare entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento.

9. ABROGATO

ART. 17 TARI GIORNALIERA

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. INVARIATO

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

- 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, del nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
- 7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto vigilanza alla sono tenuti comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione. accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate
- 8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

 Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

il 5. INVARIATO

- 6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
- 8. La TARI giornaliera dovuta per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita con il versamento del canone di concessione mercatale previsto dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019.

ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

cui all'art. 19 del D.Leg.vo 504/92.

 Il tributo provinciale, commisurato sulla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti.

ART. 20 AGEVOLAZIONI FISCALI A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono previste condizioni tariffarie agevolate, determinate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti delle utenze domestiche del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economicosociali disagiate. Tali agevolazioni saranno determinate sulla base dei principi e i criteri di legge e applicate secondo le modalità attuative stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

2. INVARIATO

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello pagamento unificato di cui all'art, 17 del D.Leq.vo 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Leg.vo 82/2005, il riversamento del tributo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020

ART. 20 AGEVOLAZIONI FISCALI A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono previste condizioni tariffarie agevolate, determinate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti delle utenze domestiche, residenti anagraficamente nel Comune, del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate. agevolazioni saranno determinate sulla base dei principi e i criteri di legge e applicate secondo le modalità attuative stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON Pr DOMESTICHE

1. Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge. 147/13 il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero fino ad un tetto massimo dell'80%.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{\text{Qdich}}{K(S, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Qdich la quantità di rifiuti assimilati avviata al recupero, K (S,ap) il coefficiente Kd di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie

bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti assimilati **urbani** che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo dell'80%. limite dell'80% è posto considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di prodotti rifiuti urbani al fine concorrere ai costi variabili del servizio.

Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) operazione qualsiasi di attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico . Ma non il recupero di energia né ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili operazioni di riempimento.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{\text{Qdich}}{K(S, ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Qdich la quantità di rifiuti **urbani** avviata **al riciclo**, K (S,ap) il coefficiente Kd di produttività

operativa assoggettabile al tributo.

- 3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza che deve pena essere presentata, a 30 decadenza, entro il giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:
 - una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente
 - ➤ copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 7,comma 2, del D.P.R. 158/1999.
- 4. Alle attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che l'impegno a attesti praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la l'attività condizione che di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

- specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.
- 3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, che deve pena essere presentata, а giugno decadenza, entro il 30 dell'anno successivo, allegando copia dei sequenti documenti:
 - una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al **riciclo** nell'anno precedente:
 - > copia dei Formulari e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. come previsto dall'art. 7,comma 2, del D.P.R. 158/1999.
- Alle attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini dall'art. previsti 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà inoltre l'accettazione contenere consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza

che presenta l'istanza.

- 5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di 5. INVARIATO personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di dell'insussistenza verifica condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la della guota variabile TARI maggiorata indebitamente ridotta. dalla infedele sanzione per dichiarazione deali interessi е calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la 6. INVARIATO riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.
- 7. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano detengano locali e/o aree scoperte 7 INVARIATO adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, da dichiarazione 0 rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
- 8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti 8. INVARIATO dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di

alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili concretamente attuino ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

- 9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di 9. **INVARIATO** alimenti e bevande che utilizzino. esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili attuino е concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
- 10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.
- 11. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione della quota 11. INVARIATO nella misura dell'80% variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per realizzazione di rilevanti opere pubbliche he si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.
- 12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.
- Le superfici delle Associazioni ed 13. Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari. delle ONLUS. volontariato 13.INVARIATO delle associazioni di iscritte al registro regionale del

10. INVARIATO

- volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mg. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.
- 14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 16 del presente Regolamento).
- 15. La tariffa è ridotta del 50% per le Storiche" ubicate "Botteghe Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle 15. INVARIATO botteghe storiche del Comune di Verona.
- 16. La superficie, occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata. superiore a mg. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.

14. INVARIATO

16. INVARIATO

ART. 21BIS

Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubbico

- 1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) ,le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani

e che dimostrino di averli prodotti avviati al recupero mediante rilasciata dal soggetto attestazione che effettua l'attività di recupero degli sono tenute stessi. non corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico vincolante per un periodo non inferiore cinque anni. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico raccolta dei rifiuti. comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- 4. Solo per l'anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021.
- 5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti

nell'anno precedente;

- b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di cinque anni;
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.
- 6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo. deve comunicare, a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere integrata con l'attestazione dell'operatore privato che ha effettuato il recupero.
- 7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 3, per l'anno 2021, e entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.
- 8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).